



**AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO**

**RICORSO**

del **COMUNE DI MILANO**, (c.f.: 01199250158), in persona del Sindaco *pro tempore* Giuseppe Sala, rappresentato e difeso, come da procura che si deposita in via telematica contestualmente al presente atto, dagli avvocati Antonello Mandarano (c.f. MNDNNL65H15E919Y), Stefania Pagano (PGNSFN75P59F537G) e Sara Pagliosa (c.f. PGLSRA71D59E379Z) dell'Avvocatura Comunale e dall'avvocato Giuseppe Lepore (c.f. LPRGPP65B14H501X) di Roma, presso il quale ultimo è elettivamente domiciliato in Roma, Via Polibio 15-

**ricorrente**

contro

**MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (già dell'Istruzione e Ricerca, C.F. e Partita I.V.A. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato con e.mail PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it); [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)-

**resistente**

e nei confronti di

**COMUNE DI NOVARA**, (c.f. 00125680033), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Via Fratelli Rosselli, 1 a Novara, PEC: [archivio@cert.comune.novara.it](mailto:archivio@cert.comune.novara.it)

**controinteressato**

e

**COMUNE DI TREVISO** (c.f. 80007310263), in persona del Sindaco *pro*



tempore, con sede in via del Municipio n. 16 a Treviso, PEC:  
[postacertificata@cert.comune.treviso.it](mailto:postacertificata@cert.comune.treviso.it)

**controinteressato**

**per l'annullamento, previa sospensione cautelare**

- del DM 22.9.2022, pubblicato su G.U. del 3.10.2022, con cui sono stati individuati gli enti locali ammessi in via definitiva al finanziamento PNRR di cui all' *“Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia 1 al presente decreto”* approvato con DM 22.3.2021, nella parte in cui non ha ammesso i due progetti presentati dal Comune di Milano *“Bonifica e demolizione dell'edificio di via Sant'Abbondio n. 27”* e *“Realizzazione di un nuovo polo dell'infanzia scuola materna di via Rimini 25/8 (zona 6) ricostruzione dell'edificio scolastico”*;
- della nota pervenuta al Comune di Milano, via pec in data 31.10.2022, a firma del Direttore Generale Coordinatore dell'Unità Missione del Ministero dell'Istruzione, in cui sono comunicate le ragioni per cui il punteggio originariamente attribuito ai progetti presentati dal Comune di Milano, pari a 67 punti, è stato abbassato a 47 punti;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, ivi compresi tutti gli eventuali ulteriori atti relativi alla valutazione dei progetti;

**per la condanna**

del Ministero dell'Istruzione e del Merito (già dell'Istruzione e Ricerca) al



risarcimento del danno ingiusto patito e patiendo dal ricorrente in conseguenza dell'illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati.

### FATTO

In data 31.3.2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “*Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia*” (doc. n. 1).

Il Comune di Milano ha presentato richiesta di contributo per i seguenti due interventi, rientranti nella tipologia “*interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia*”, di cui al n. 1 art. 3 dell'Avviso:

1. BONIFICA E DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA SANT'ABBONDIO n. 27 – importo complessivo € 6.000.000, di cui € 3.000.000 richiesti come contributo (doc. n. 2);

2. REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL'INFANZIA SCUOLA MATERNA DI VIA RIMINI 25/8 (ZONA 6) RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO – importo complessivo € 6.000.000, di cui € 3.000.000 richiesti come contributo (doc. n. 3).

Con decreto n. 94222 del 2.8.2021, è stato approvato l'elenco degli enti partecipanti all'Avviso pubblico, con indicazione del punteggio attribuito ai progetti presentati e sono stati individuati gli enti assegnatari, in via provvisoria, del finanziamento (doc. n. 4).

I due interventi candidati dal Comune di Milano, in tale decreto

risultavano ammessi ed utilmente collocati nella graduatoria provvisoria con un punteggio di 67 punti, assegnato sulla base delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura.

Con il medesimo decreto, è stato dato atto che il finanziamento di cui all'avviso del 22 marzo 2021 è confluito nel Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con comunicazione datata 18.10.2021, il Ministero dell'Istruzione ha chiesto agli enti ammessi al finanziamento di trasmettere la documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di candidatura, da prodursi entro il 3.11.2021 (doc. n. 5).

Entro il termine previsto l'Amministrazione comunale ha inserito la documentazione richiesta dal Ministero sulla piattaforma *ad hoc*, messa a disposizione dal medesimo Ministero (docc. nn. 6.a-6.h).

Non avendo ricevuto alcuna ulteriore comunicazione in ordine alla documentazione presentata, con mail pec del 17.2.2022, il Comune di Milano ha chiesto conferma al Ministero della definitiva ammissione dei propri progetti al finanziamento (doc. n. 7).

La nota è tuttavia rimasta priva di riscontro.

Con nota in data 20.6.2022, indirizzata specificamente al Comune di Milano, l'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione ha richiesto ulteriori chiarimenti e documentazione all'Amministrazione comunale (doc. n. 8).

Il Comune ha trasmesso la documentazione ed i chiarimenti richiesti dal Ministero con mail pec del 24.6.2022 (doc. n. 9).

Dopo tale invio non sono seguite ulteriori comunicazioni.

In data 3.10.2022 è stato, quindi, pubblicato il decreto

interdipartimentale del 22.9.2022, in cui sono stati individuati gli interventi definitivamente ammessi al finanziamento, tra i quali non risultano i due interventi candidati dal Comune di Milano (doc. n. 10).

Dall'esame dell'elenco degli Enti ammessi al finanziamento relativo alla categoria Progetti Scuole dell'Infanzia Aree Svantaggiate<sup>1</sup>, alla quale appartengono i due progetti presentati dal Comune di Milano, è emerso che gli Enti che hanno ottenuto un punteggio pari a 56 si sono collocati in posizione utile per l'accesso al finanziamento Enti.

Considerato che l'unico punteggio comunicato al Comune di Milano in relazione ai progetti dallo stesso presentati era pari a 67 punti e che tale punteggio avrebbe consentito al Comune di essere ammesso al finanziamento, con nota del 10.10.2022, il Comune di Milano ha chiesto chiarimenti al Ministero dell'Istruzione (doc. n. 11), presentando altresì istanza di accesso agli atti in data 27.10.2022 (doc. n. 12).

Con nota pervenuta al Comune di Milano in data 31.10.2022 (doc. n. 13), in riscontro all'istanza dallo stesso presentata, il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che, a seguito dell'istruttoria, il punteggio originariamente assegnato ad entrambi i due progetti del Comune di Milano è stato "decurtato" da 67 a 47 punti, in applicazione dell'articolo 5, comma

---

<sup>1</sup> I progetti proposti dal Comune di Milano rientrano nella categoria "Progetti Scuole dell'Infanzia Aree Svantaggiate" in quanto aventi ad oggetto Poli per l'Infanzia, in cui l'edificio principale è costituito da una Scuola dell'Infanzia, da realizzarsi in zone periferiche della Città, ai sensi dell'art. 1 n. 2 dell'Avviso che prevede *"euro 175 milioni per la costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di scuole dell'infanzia, di cui euro 105 milioni a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, di cui all'allegato 1 al presente avviso"*.

1, lett. b), dell'avviso pubblico.

In particolare, il Ministero ha comunicato che sono stati decurtati 15 punti con riferimento al criterio relativo alla *“popolazione fascia 3-6 interessata, cioè residente nell’area che rappresenta il bacino d’utenza della struttura”* (art. 5, comma 1, lett. b), punto 3 dell’Avviso), in quanto il Ministero ha ritenuto di attribuire il punteggio in base al numero degli utenti fruitori degli edifici scolastici, compreso tra 51 e 100 (5 punti), anziché in base al numero dei potenziali utenti fruitori del servizio scolastico, superiore per entrambi gli interventi a 400 (20 punti).

Ulteriori 5 punti, secondo quanto riferito dal Ministero, sono stati decurtati con riferimento al criterio relativo alla *“tipologia di intervento”* (art. 5, comma 1, lett. b), punto 2, dell’Avviso), per la mancata produzione di documentazione attestante la presentazione alla Regione di richiesta per il riconoscimento e l’autorizzazione alla costituzione di un polo d’infanzia.

Le decurtazioni applicate dal Ministero sono contrarie alle previsioni del bando ed alle disposizioni applicabili in materia di Poli dell’Infanzia e, pertanto, il Comune di Milano chiede l’annullamento della graduatoria finale e di tutti gli atti connessi, notificando il presente ricorso a due degli Enti collocati in ultima posizione nella graduatoria del 22.9.2022, in qualità di soggetti controinteressati.

Più precisamente il Comune chiede l’annullamento dei provvedimenti con i quali il Ministero ha compiuto la valutazione dei progetti presentati dal medesimo Comune e ha attribuito i punteggi in relazione ai criteri di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), punti 2 e 3 dell’Avviso, per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

**I. Eccesso di potere per violazione dell'Avviso – Travisamento di presupposti ed erroneità della valutazione - Violazione del principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione – Violazione dei principi di ragionevolezza – Illogicità — Difetto di Istruttoria**

Come evidenziato nella premessa in fatto, il Comune ha appreso soltanto in data 31.10.2022 quale fosse il punteggio attribuito in via definitiva agli interventi dallo stesso candidati.

In tale data, infatti, il Comune ha ricevuto la nota (doc. n. 13), con cui l'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione, in riscontro alla richiesta del medesimo Comune, ha chiarito, con riguardo ai due progetti del Comune di Milano, che *“in seguito all'istruttoria svolta dalla scrivente Amministrazione sulla documentazione caricata sull'apposito sistema informativo e trasmessa al fine di verificare le dichiarazioni rese in sede di candidatura, il punteggio è stato decurtato, per entrambi gli interventi, da 67 a 47 punti, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. b), dell'avviso pubblico di cui trattasi, rubricato «valutazione delle candidature»”*.

Solo nella nota sopra citata, il Ministero ha illustrato le due ragioni che hanno determinato la complessiva decurtazione di 20 punti, che tuttavia risultano contrarie alle previsioni del medesimo bando ed alle ulteriori disposizioni applicabili e, dunque, illegittime, con la conseguenza che il provvedimento con cui il Ministero ha provveduto a decurtare il punteggio merita di essere annullato con riferimento ai due criteri sopra indicati.

La prima delle due ragioni, che, secondo quanto esposto dal Ministero, ha determinato la decurtazione di 15 punti è riferita al criterio

relativo alla “*popolazione fascia 3-6 interessata, cioè residente nell’area che rappresenta il bacino d’utenza della struttura*» di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b), punto 3”.

Inspiegabilmente, il Ministero -dopo aver esso stesso ricordato che il criterio riguarda la **popolazione residente nell’area del bacino di utenza della struttura**- riferisce che “*nonostante il Comune abbia dichiarato sul sistema informativo, in sede di candidatura, più di 400 potenziali utenti fruitori del servizio scolastico, dato che ha consentito l’attribuzione automatica di 20 punti, dalla dichiarazione del Dirigente scolastico relativa al numero effettivo degli alunni che usufruiscono dell’edificio candidato per l’intervento richiesto, è emerso, in realtà, che l’edificio fosse dimensionato per un numero di utenti fruitori compreso tra 51 e 100, dato corrispondente, invece, all’attribuzione di un punteggio pari a 5 punti*”.

La valutazione del Ministero è evidentemente errata e contraria alle disposizioni dell’Avviso pubblico.

L’art. 5, comma 1, lett. b) (Scuole dell’Infanzia) dell’Avviso pubblico, con riferimento al criterio n. 3 “popolazione fascia 3-6 interessata dall’intervento, cioè residente nell’area che rappresenta il bacino d’utenza della struttura” prevede l’assegnazione di 20 punti nel caso in cui la popolazione residente interessata sia superiore a 400 unità.

Come emerge con immediatezza dalla dichiarazione del Dirigente del servizio anagrafe del Comune di Milano (doc. n. 6.a), prodotta a seguito della richiesta del Ministero del 18.10.2022, i Municipi del Comune di Milano hanno tutti una popolazione di fascia 3-6 compresa tra le 3.000 e le 6.000 unità.

I bacini di utenza dei due progetti candidati dal Comune di Milano



sono rappresentati dal Municipio 5, per la struttura di via Sant'Abbondio, e dal Municipio 6, per la struttura di via Rimini, come risulta dalle rispettive relazioni tecniche (docc. nn. 6.f e 6.h)

Dunque, sia la popolazione 3-6, residente nel bacino d'utenza della struttura di via Rimini, pari a 4.746 bambini, sia quella residente nel bacino d'utenza della struttura di via Sant'Abbondio, pari a 3.691, è ampiamente superiore alle 400 unità e, pertanto, con riferimento al criterio in esame, i due interventi in questione avrebbero dovuto conseguire 20 punti, come correttamente avvenuto nella prima fase.

Il Ministero, invece, come dallo stesso dichiarato nella nota trasmessa il 31.10.2022 (doc. n. 13), ha operato una decurtazione del punteggio, utilizzando come riferimento il numero degli alunni che usufruiscono dell'edificio, individuato tra 51 e 100, sulla base della dichiarazione del Dirigente dell'Area Servizi all'Infanzia del Comune di Milano (doc. n. 6.b).

Tale decisione è evidentemente errata posto che il riferimento previsto dall'Avviso, come sopra chiarito, è alla popolazione residente nel bacino d'utenza della struttura e, quindi, ai potenziali utenti fruitori e non agli effettivi fruitori, individuati sulla base della capienza della struttura candidata per il finanziamento.

Laddove l'avviso ha inteso utilizzare come criterio il numero dei fruitori effettivi, lo ha indicato esplicitamente, senza fare riferimento alla popolazione residente (cfr. art. 5, comma 2, n. 5 Avviso – doc. n. 1).

Il riferimento nell'Avviso alla *popolazione residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura*, superiore a 400 unità, oltre ad essere letteralmente previsto nell'Avviso stesso, trova conferma nella

vigente normativa in materia di scuole dell'infanzia e nidi.

Secondo la vigente normativa, infatti, la capienza massima di una scuola dell'infanzia è pari a 234 utenti (DM 18.12.1975), quella dei nidi è di 60 utenti, elevabili a 72 in particolari casi specifici (All. 17 DGR 2929/2020): un polo per l'infanzia può, pertanto, ospitare al massimo della capienza 306 bambini.

Non è dunque concepibile un polo con un numero di utenti superiore a 400 e, dunque, il criterio che fa riferimento ad un numero maggiore di 400 non può che essere riferito alla popolazione di fascia 3-6 residente nel bacino di utenza, posto che diversamente il criterio rimarrebbe inapplicabile.

La valutazione dei progetti presentati dal Comune deve, pertanto, essere annullata nella parte in cui, in applicazione del criterio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) n. 3 dell'Avviso, sono stati attribuiti 5 punti, anziché 20, utilizzando come parametro di riferimento gli utenti effettivi fruitori delle strutture, anziché i potenziali utenti residenti nel bacino di utenza.

\*\*\* \*\*

**II. Eccesso di potere per travisamento di presupposti ed erroneità della valutazione - Erroneità e Difetto di istruttoria - Violazione del principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione – Violazione dei principi di ragionevolezza – Illogicità**

La corretta applicazione del criterio sopra esaminato è già di per sé sufficiente a far conseguire ai progetti del Comune un punteggio tale da collocarsi in graduatoria in posizione utile per essere ammessi al finanziamento: l'attribuzione di 20 punti, anziché 5, in relazione al criterio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) n. 3 dell'Avviso, infatti, determina un punteggio complessivo di 62 punti, superiore a quello dei progetti collocatisi

in ultima posizione nella graduatoria definitiva, pari a 56.

In ogni caso, la valutazione dei progetti del Comune risulta errata anche con riguardo all'ulteriore criterio richiamato dal Ministero, nella comunicazione del 31.10.2022, per illustrare la decurtazione operata.

La nota del Ministero dell'Istruzione di cui al doc. n. 13 prosegue, infatti, esponendo una seconda ragione, che ha determinato la decurtazione del punteggio attribuito ai progetti del Comune di ulteriori 5 punti, in applicazione del *“criterio relativo alla “tipologia di intervento” di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b), punto 2, dell'avviso pubblico”*.

Più precisamente, i progetti presentati dal Comune sono stati erroneamente ricondotti alla tipologia *“demolizione e ricostruzione”*, per la quale è prevista l'attribuzione di 30 punti, anziché a quella corretta, dichiarata dal Comune, di *“realizzazione di un polo di infanzia”*, che dà diritto a 35 punti.

Il Ministero, nella nota in questione, sostiene che, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 65/2017 *“l'attuazione di tale tipo di intervento (polo dell'infanzia n.d.r.) presupponeva che l'ente locale avesse, prima della presentazione della candidatura, presentato apposita richiesta alla Regione di competenza, attestante l'avvio dell'iter amministrativo per il riconoscimento e l'autorizzazione alla costituzione di un polo d'infanzia. Tuttavia, il Comune di Milano, non ha prodotto, a differenza degli altri enti locali richiedenti la realizzazione del polo dell'infanzia, alcun documento attestante tale richiesta”*.

La valutazione del Ministero in ordine al criterio in esame sopra riportato è tuttavia errata per le ragioni di seguito illustrate.

A fronte della richiesta di documentazione comprovante le

dichiarazioni rese in sede di candidatura, pervenuta dal Ministero in data 18.10.2021 (doc. n. 5), con riferimento al criterio in esame, il Comune di Milano, dopo essersi confrontato con la Direzione Generale Istruzione (doc. n. 6.d), Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia, ha trasmesso una dichiarazione attestante le motivazioni per cui non poteva essere prodotta la *“richiesta alla Regione di competenza, attestante l’avvio dell’iter amministrativo per il riconoscimento e l’autorizzazione alla costituzione di un polo d’infanzia”* (cfr. doc. n. 6.c).

Più nel dettaglio, con tale dichiarazione il Comune ha chiarito che, all’epoca della candidatura dei progetti comunali, la Regione Lombardia non aveva ancora provveduto alla programmazione di cui all’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 65/2017, finalizzata a *“potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età”*. Ciò in quanto non era ancora stato approvato il decreto ministeriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 65/2017, con cui sono definiti gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l’infanzia finalizzati ad *“assicurare la necessaria continuità educativa”*, che è stato approvato soltanto il 24.2.2022 (cfr. doc. n. 14).

In sostanza, dunque, il Comune non avrebbe potuto presentare richiesta nell’ambito di una programmazione regionale, non ancora definita.

Ad oggi, in ogni caso, Regione Lombardia, non ha ritenuto di dover regolamentare la materia dei Poli dell’Infanzia, limitandosi a prevedere, per l’integrazione di sistema e lo sviluppo dei Poli per l’infanzia, due iniziative: la promozione di un apposito protocollo d’intesa con Ufficio Scolastico regionale e ANCI Lombardia aperto ai principali operatori (cfr. docc. n. 15.a

e 15.b); la parziale copertura degli oneri di gestione e promozione della diffusione dei Poli per l'infanzia, inseriti tra gli interventi prioritari per l'utilizzo del fondo nazionale 0-6 (cfr. doc. n. 15.c), riconoscendone quindi la soggettività a prescindere da adempimenti amministrativi.

Sotto altro profilo, peraltro, la lettura del Ministero dell'art. 3 D.Lgs. n. 65/2017, secondo cui sarebbe necessaria un'autorizzazione regionale per la costituzione ed il riconoscimento di un polo dell'infanzia, non trova riscontro nella norma.

La qualificazione di una struttura come Polo dell'Infanzia consegue automaticamente ove sussistano le caratteristiche descritte dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 65/2017, secondo il quale *“I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno”*.

Il D.Lgs. n. 65/2017 non condiziona, dunque, la realizzazione dei Poli dell'infanzia al rilascio di un'autorizzazione regionale, attribuendo alle Regioni esclusivamente funzioni di programmazione della costituzione degli stessi e di definizione delle loro modalità di gestione, al fine di potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico.

Dunque non è necessaria alcuna autorizzazione per la costituzione di un Polo dell'Infanzia ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017.

La valutazione dei progetti presentati dal Comune deve, pertanto, essere annullata anche nella parte in cui, in applicazione del criterio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) n. 2 dell'Avviso, sono stati attribuiti 30 punti,

anziché 35, per la mancata produzione della richiesta presentata alla Regione di autorizzazione alla costituzione di un polo d'infanzia.

\*\*\* \*\*

### **III. Eccesso di potere per erroneità e difetto di istruttoria - Violazione del principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione – Violazione dei principi di ragionevolezza**

I provvedimenti con cui è stato definitivamente attribuito ai progetti candidati dal Comune un punteggio di 47 punti, anziché 67, risultano viziati altresì per difetto di istruttoria e sviamento.

Come esposto nella premessa in fatto, a fronte della richiesta del Ministero di presentare la documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di candidatura (doc. n. 5) e dopo la presentazione di tale documentazione (docc. nn. 6.a-6.h), l'Amministrazione comunale non ha ricevuto alcuna comunicazione da cui poter dedurre l'insufficienza della documentazione presentata, nonostante il Comune si fosse fatto parte diligente ed avesse chiesto conferma al Ministero della definitiva ammissione al finanziamento dei propri progetti (doc. n. 7).

Inoltre, successivamente, il Comune ha ricevuto la richiesta, allo stesso specificamente inviata, dall'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione, in data 20.6.2022, perché producesse ulteriori chiarimenti e documentazione (doc. n. 9).

In data 24.6.2022, tramite PEC, il Comune ha trasmesso al Ministero la documentazione ed i chiarimenti richiesti (doc. n. 10), senza ricevere alcuna ulteriore comunicazione.

Tali circostanze hanno ingenerato nel Comune di Milano il ragionevole affidamento sulla conferma dell'ammissione dei progetti al

finanziamento, non avendo alcun elemento da cui poter anche solo desumere l'esclusione degli stessi.

Infatti, a fronte delle richieste del Ministero e del puntuale riscontro fornito, non avendo ricevuto alcuna comunicazione che riferisse di una decurtazione del punteggio attribuito ai progetti del Comune di Milano nella graduatoria del 2.8.2021, l'Amministrazione comunale non aveva alcun elemento per ritenere che il punteggio già attribuito fosse stato modificato.

Il Ministero dell'Istruzione, a fronte della documentazione e delle dichiarazioni presentate dal Comune, non ha chiesto ulteriori integrazioni, né chiarimenti, e non ha neppure comunicato di ritenerle insufficienti.

Soltanto a seguito della richiesta del Comune del 10.10.2022, il Ministero ha comunicato che il punteggio dei due progetti era stato abbassato da 67 a 47 punti ed ha esposto le ragioni della riduzione.

Tuttavia come sopra chiarito, il Ministero ha evidentemente errato nell'applicazione ed interpretazione dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) nn. 2 e 3 e, con particolare riferimento al criterio di cui al n. 2, si è limitato a rilevare la mancata presentazione della *“richiesta alla Regione di competenza, attestante l'avvio dell'iter amministrativo per il riconoscimento e l'autorizzazione alla costituzione di un polo d'infanzia”*, senza nulla osservare circa le precisazioni del Comune di Milano sul punto.

Il provvedimento con cui sono stati valutati i progetti del Comune di Milano risulta, pertanto, illegittimo anche sotto il profilo del difetto di istruttoria.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Ritenuto di aver ampiamente dimostrato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati alla luce di quanto sopra esposto, il Comune di

Milano chiede a codesto Ill.mo TAR di disporre la sospensione cautelare degli stessi.

La mancata sospensione e l'esecuzione dei provvedimenti di assegnazione dei contributi oggetto della procedura in esame pregiudicherebbe, infatti, definitivamente la possibilità per il Comune di accedere al finanziamento.

Sul punto si osserva che la disciplina del finanziamento dei c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, del finanziamento dei progetti relativi a asili nido e scuole dell’infanzia, nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia del PNRR, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU), impone l’aggiudicazione dei relativi lavori entro il 31 marzo 2023 (cfr. doc. n. 16).

L'esclusione dal finanziamento impedisce l'approvazione dei progetti di fattibilità economica finanziaria degli interventi in questione, già pronti.

I provvedimenti di approvazione dei menzionati progetti debbono, infatti, necessariamente indicare le risorse a copertura della spesa per la realizzazione delle opere progettate.

Tali spese sono coperte da risorse comunali soltanto per il 50%, in quanto l'Amministrazione ha stanziato a bilancio il 50% dell'importo delle opere, confidando correttamente nel finanziamento di cui all'avviso in esame per la copertura del restante 50%.

La mancata tempestiva approvazione dei progetti impedisce l'avvio



della gara e, quindi, mette in serio pericolo il rispetto della scadenza del 31.3.2023, entro la quale deve essere disposta l'aggiudicazione.

È dunque assolutamente necessaria ed urgente la sospensione e la rivalutazione da parte del Ministero dei progetti del Comune di Milano, tenuto conto delle tempistiche necessarie per le procedure di gara.

Il Comune di Milano insiste pertanto per la sospensione dei provvedimenti impugnati.

### **DOMANDA RISARCITORIA**

Alla luce di quanto dedotto e documentato, è evidente che, ove per qualsiasi motivo, nonostante l'annullamento della valutazione e la corretta riattribuzione del punteggio ai progetti del Comune di Milano, quest'ultimo non potesse accedere al finanziamento, si produrrebbe un danno per il Comune, che si vedrebbe negata un importante fonte di finanziamento.

Più in dettaglio il mancato accesso al finanziamento, a causa dell'illegittima valutazione operata dal Ministero, comporta un danno per il Comune di Milano di ammontare pari al finanziamento non ottenuto e, dunque, pari a 3.000.000 di euro per il progetto di via Sant'Abbondio 27 ed ulteriori 3.000.000 di euro per il progetto di via Rimini 25/8.

Il Comune di Milano chiede, quindi, che il Ministero sia condannato al risarcimento del danno sopra indicato, ove -a fronte dell'accertamento dell'illegittimità della valutazione e della graduatoria finale- il Comune rimanga comunque escluso dal finanziamento.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Comune di Milano, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

### **CONCLUSIONI**

voglia codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento del ricorso del Comune di Milano, previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio,

- in via cautelare: accogliere l'istanza per la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti gravati, previa audizione in Camera di Consiglio dei difensori del Comune di Milano;
- nel merito: accogliere il presente ricorso, annullando i provvedimenti meglio indicati in epigrafe;
- sempre nel merito: condannare il Ministero al risarcimento del danno come sopra quantificato, ove il Comune rimanga escluso dal finanziamento, pur a fronte dell'annullamento della valutazione dei progetti dal medesimo presentati.

Con rifusione delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.

Si depositano i seguenti

**DOCUMENTI:**

1. avviso pubblico;
2. richiesta di contributo intervento via Sant'Abbondio 27;
3. richiesta di contributo intervento via Rimini 25/8;
4. decreto n. 94222 del 2.8.2021 – elenco enti assegnatari finanziamento;
5. nota Ministero 18.10.2021 – richiesta documentazione comprovante dichiarazioni;
6. a. Dichiarazione Ufficiale Anagrafe Comune di Milano;  
b. Dichiarazione Dirigente Area Servizi all'Infanzia Comune di

Milano;

- c. Dichiarazione su programmazione Poli Infanzia in Regione Lombardia;
- d. comunicazione mail di Regione Lombardia del 20.10.2022;
- e. Relazione illustrativa intervento via Sant'Abbondio 27;
- f. Relazione tecnica intervento via Sant'Abbondio 27;
- g. Relazione illustrativa intervento via Rimini 25/8;
- h. Relazione tecnica intervento via Rimini 25/8;
- 7. mail pec Comune di Milano del 17.2.2022 – richiesta al Ministero conferma ammissione al finanziamento;
- 8. nota Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione in data 20.6.2022 – richiesta al Comune di Milano di chiarimenti e documentazione;
- 9. mail pec Comune di Milano del 24.6.2022 - trasmissione documentazione e chiarimenti;
- 10. decreto interdipartimentale del 22.9.2022 – seconda graduatoria interventi definitivamente ammessi a finanziamento;
- 11. a. nota Comune di Milano del 10.10.2022 - richiesta chiarimenti al Ministero dell'Istruzione;
- 12. nota Comune di Milano del 27.10.2022 – istanza di accesso agli atti;
- 13. nota Ministero Istruzione del 31.10.2022 – riscontro a richiesta chiarimenti;
- 14. DM 19.2.2022 - orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia;
- 15. a. Delibera di Giunta Regionale del 16.10.2018;
- b. Delibera di Giunta Regionale del 9.9.2019;

c. Delibera di Giunta Regionale del 30.11.2021;

16. schermata riepilogativa sito web FUTURA del MIUR - missione 4  
delle linee di finanziamento PNRR.

\*\*\* \*\*

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di contributo unificato per gli atti giudiziari, si dichiara che per la presente controversia l'onere di versamento del contributo unificato sarà assolto in sede di deposito del ricorso in epigrafe nella misura di 1.800,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis* lett. c) D.P.R. n. 115/2002.

\*\*\* \*\*

Si chiede che le comunicazioni riguardanti la presente causa vengano inviate al numero di fax 0288453610 oppure all'indirizzo di posta certificata:

[avvocaturacomunale@milano.pecavvocati.it](mailto:avvocaturacomunale@milano.pecavvocati.it)

Milano, 1.12.2022

Avv. Sara Pagliosa

Avv. Stefania Pagano